

Rendicontazione di sostenibilità, la sua verifica da parte del revisore e la lettera di attestazione del legale rappresentante.

Il decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125 ha stabilito all'Artt. 3 e 4 che la società o Ente debba accompagnare il Bilancio con la rendicontazione di sostenibilità e all'art. 8 il revisore deve emettere l'attestazione sulla conformità della stessa, tale compito era anche normato nel D.lgs. 27/01/2010 n. 39 Art. 14-bis. Il legale rappresentante della società o ente deve presentare la lettera di attestazione. Si espongono i documenti a riguardo proposti da MEF e da ASSIREVI.

PARTE II

Alberto Pesenato: Revisore legale, Consulente Area d. lgs. 231/2001, Pubblicista e Dottore Commercialista¹

Ordine di Verona

1. DOVEROSA PREMESSA: PROFESSIONI PERDUTE IN SINTESI (repetita juvant)

Considerando il mio vissuto posso esprimere un parere sulle opportunità professionali che ho affrontato personalmente dopo il conseguimento della laurea (1976) senza tema di essere smentito da *chicchessia*.

Ho visto passare, come treni in corsa, diverse opportunità professionali senza la possibilità che queste si fermassero alla stazione del CNDCEC (organismo preposto alla *tutela e sviluppo* della professione di DCEC):

- 1) Revisione Legale;
- 2) MOGC ex d. lgs. 231/2001 e Organismo di Vigilanza;
- 3) Rendicontazione di sostenibilità e sua revisione.

1.1 Revisione Legale (1976/2025)²

Questa prima professione doveva essere esclusiva per i DCEC creando una *distinta* categoria/albo di professionisti specializzata *solo* in questa materia specifica: Revisore Legale che si affiancasse integrando e sviluppando la professione di Dottore Commercialista.

L'organismo professionale deputato alla *tutela e sviluppo* della professione³ (ODC e ORPC) e il legislatore ci avevano assicurato (nel 1976) che la professione del Revisore Legale (allora definita Revisore Contabile Indipendente) sarebbe stata un'attività **esclusiva** e che si sarebbe costituito un albo/registo dedicato solamente ad essa. Da allora (1976) *migliaia* di giovani laureati entrarono come assistenti (*junior*) nelle società multinazionali di revisione per apprendere *la corretta metodologia e le*

¹ Autore dei manuali "[Revisore Legale](#)" WKI Ipsoa 2020 IX Edizione "[Organismo di Vigilanza](#)" IX Edizione 2023 WKI Ipsoa. Altri contributi in www.albertopesenato.net [P&T formazione](#) in CV Commercialista Veneto [Commercialista Veneto](#)

² https://www.formazionerevisori.net/articoli/professioni_perdute.pdf prima di queste ultime 2

³ ODC (Ordine dei Dottori Commercialisti) e ORPC (Ordine dei Ragionieri e Periti Commerciali) ante legge 24/2/2005 n.34 e dopo tale data ODCEC (vari Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) retti dal CNDCEC, Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

corrette tecniche applicative della revisione contabile per poi, un giorno, applicarla e applicarle personalmente nella professione specifica e dedicata (si veda il risultato in **Tavv. 1 e 2**)

Tavola 1 - Espansione delle società di Revisione da “Big Eight” (1976:800*) a “Big Four” (2024: oltre 22.000*) Fatturato 2024: oltre 1.100.000.000 (20 miliardi delle vecchie Lire.....purtroppo non posso mostrarvi il labiale)

1976	2025
Coopers & Lybrands Price Waterhouse & co	Ora PWC (Price (WaterhouseCoopers)
Arthur Young & Co Ernst & Whinney	Ora E&Y (Ernst & Young)
Peat Marwick & Mitchell KMG (Klynveld Main Goerdeler) Fides Certificazione	Ora KPMG (Klynveld Peat Marwick Goerdeler)
Deloitte Haskins & Sells Reconta Touche & Ross e transfughi A&A	Ora Deloitte
Arthur Andersen	FALLITA nel 2005**

*Professionisti e collaboratori che operano e fatturano nel campo della revisione in Italia

** 25.000 dipendenti in USA e 85.000 nel mondo confluiti in Italia essenzialmente alla Deloitte

Attualmente il registro dei Revisori Legali è fitto di professionisti: non solo accoglie parte dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, ma include anche altre figure professionali “ignote”, tanto che ora conta più di 113.693 iscritti⁴.

Le società di revisione constano di **oltre 22.000** addetti (che fatturano) ed è svanito l'intento di qualsiasi singolo professionista di crearsi una propria struttura di revisione. Sicuramente l'organismo deputato alla *tutela e sviluppo* della professione (CNDCEC) è stato lungimirante, in quanto già dal 1976 aveva previsto che non era necessario apprendere come verificare il controllo interno (un lavoraccio **nota 7**): meglio attendere il 2019 (termine poi spostato al 2022), quando il mercato sarebbe stato, per i revisori DCEC, solo quello delle “**Micro Imprese**”, *frittura mista* (lo definisco io) e per di più *avvelenato* (dal decreto Crisi d'impresa), dove non è necessaria la verifica del controllo interno.

Tavola 2 – Lo stato della professione (perduta) in Italia

Revisori legali numerosi in Italia rispetto al resto dell'UE, ma con pochi incarichi

Ci sono **più di 113mila⁵ revisori legali in Italia** che tuttavia nel 67% dei casi risulta **inattivo** (grafico 16). Dunque, molti di questi **non esercitano la professione** e i **guadagni** derivano per la maggiore dalle poche **società di revisione** esistenti (qui **Tav. 1**). Nello specifico, i **ricavi** più significativi si riscontrano nelle cosiddette **Big Four**, le **quattro società di revisione** che si spartiscono il mercato mondiale.

Report Ministero dell'Economia sul mercato: in Italia molti revisori legali ma inattivi

Per comprendere meglio la **disparità tra numero di revisori e possibilità d'impiego** si pensi che in **Germania** se ne contano **17mila** e in **Francia 13mila**. Dunque, una **differenza** significativa rispetto al numero italiano, che purtroppo si ritrova spesso **senza lavoro da diversi anni**. Dunque, la maggior parte degli iscritti fa parte dei revisori in **maniera fittizia**: quasi **84mila soggetti** non svolge l'attività da almeno tre anni (vedi articoli il Sole 24h)

<https://www.ilsole24ore.com/art/in-italia-piu-revisori-che-tutta-ue-ma-67percento-e-inattivo-AEL7OJAB>)

⁴ Dati MEF: 2018 154.399 – 2024 113.693 (pag.7)

⁵ https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/area-pubblica/export/mef/resources/PDF/Analisi_della_composizione_degli_iscritti_2024_02.04.2025.pdf pag.7

1.2 Il MOGC ex d. lgs. 231/2001 (2007/2025)⁶ e Organismo di Vigilanza

Anche questa particolare consulenza, basata sulla profonda analisi e conoscenza delle procedure e protocolli ⁷aziendali (pretesa dalla circolare GdF pag.79⁸ e confermata dalla sentenza 1070 2024⁹), non è stata assolutamente seguita e sviluppata da parte dell' organismo deputato alla *tutela e sviluppo* della categoria (CNDCEC) lasciando agli avvocati, che nulla conoscono di procedure aziendali e controllo interno (**nota 7**) per identificare eventuali carenze, campo libero per proporsi e attribuirsi questa qualificante consulenza.

1.3 La rendicontazione di sostenibilità e sua revisione: attuali e ultime consulenze a perdere

La rendicontazione di sostenibilità fa riferimento a principi ormai consolidati che mi sono proposto di illustrare in questo contributo con riferimenti (*LINKS*) quanto più esaustivi possibile.

Con il decreto legislativo 6 settembre 2024¹⁰, n. 125 il legislatore ha dato esito alla direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che all'art 3 impone la presentazione della *Rendicontazione individuale di sostenibilità* e all'art. 8 *l'attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità* da parte di un Revisore all'uopo incaricato.

Ne consegue che attualmente a cascata sono sati normati e dobbiamo attenderci (*ma ormai troppo tardi*) delle linee guida precise per la verifica dello stesso.

Già da oltre un *venticinquennio (25/venticinque anni)* varie società di consulenza e le “4 Sorelle” in prima linea, hanno affrontato il tema della predisposizione della cosiddetta “*Rendicontazione di sostenibilità*” e relativa verifica della stessa.

Non risulta che finora l'ente predisposto alla *tutela e sviluppo* della categoria (CNDCEC) abbia affrontato il tema in maniera concreta vale a dire *operativa*.

Siamo qui di fronte a 2 consulenze:

- 1) *Rendicontazione di sostenibilità* (da parte della società) Art.3 e 4. (vedi nota 8)
- 2) *Verifica della rendicontazione di sostenibilità* ed emissione dell' *Attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità* ¹¹ su di essa (da parte del Revisore) art. 8. (vedi nota 8) e (14bis in nota 9)

E' mio personale convincimento che queste 2 consulenze (*Rendicontazione di sostenibilità e attestazione/revisione* della stessa) siano interventi professionali ormai improponibili da parte della categoria DCEC vista la complessità degli argomenti ed il fatto che le “4 sorelle” e *altre società di consulenza* sono sul mercato **studiando e applicando la metodologia di approccio da più di un venticinquennio (25/venticinque anni)** mentre il CNDCEC (organo deputato alla *tutela e sviluppo* della professione) è stato *montagna*¹² in questo campo.

⁶ <https://www.formazionerevisori.net/articoli/MOGC%20La%20consulenza%20da%20non%20perdere%20I.pdf>

⁷ “Corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili”: fatti di gestione certi, riferiti a transazioni autorizzate, controllate nel prezzo, qualità e quantità della merce, correttamente caricate a magazzino, utilizzate nella produzione o direttamente vendute con verifiche sul prezzo di cessione e puntuale registrazione contabile di importi processati e correttamente contabilizzati *producono un bilancio di verifica attendibile* e, dopo le scritture di rettifica (valutazione del magazzino, crediti dubbi, passività potenziali, fondi garanzia e rischi, ratei e risconti), un bilancio con dati attendibili da certificare.

⁸ https://www.dirittobancario.it/sites/default/files/allegati/circolare_comando_generale_della_guardia_di_finanza_n. 8360_7_2012.pdf pag. 79

⁹ https://www.formazionerevisori.net/articoli/gdf_sentenza_iso_9001.pdf

¹⁰ <https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/area-pubblica/export/mef/resources/PDF/decreti/Decreto-Legislativo-6-settembre-2024-n.-125.pdf>

¹¹ <https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id=%7B72D4E129-88EA-4099-8FBB-A8217B6DCA0D%7D>

¹² Ecco i 12 topolini partoriti (112 pagine) dal CNDCEC dal 2022 (dal duemila ventidue) [IRS-2024.10.pdf](https://www.irs-2024.10.pdf)

E' mia opinione, visti i precedenti, che si emetteranno affannosamente, da pare dall' organismo deputato alla *tutela e sviluppo* della professione (CNDCEC) e con l'usuale *solerzia/inerzia*, dei documenti esplicativi che non daranno soluzioni operative (*come procedere e con quali strumenti*) alla predisposizione della *rendicontazione di sostenibilità*. Emetterà solo **nebulosi Cosa** si deve fare (integrando i 12 topolini di nota 12) tralasciando totalmente **Come** e con **quali strumenti** lavorare lasciando che *anche* queste consulenze ci siano sottratte da altri professionisti (*le 4 Sorelle*) se non lasciate, vedi *d. lgs. 231/2001*, a professionisti (*avvocati*) che nulla conoscono di controllo interno con relativa metodologia e tecnica applicabili in questo campo specifico ora pretesi dalla sentenza dell'aprile 2024¹³.....*Amen*.

Nel seguito si propongono e si anticipano delle utili indicazioni sul **Cosa** si pretende con adeguate fonti di riferimento dando modo al lettore di identificare e conoscere le fonti normative.

Il lettore potrà approfondire i vari argomenti utilizzando i *links* che rimandano a fonti certe di riferimento

2. LA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ REDATTA DALLA SOCIETÀ

Le imprese di qualsiasi dimensione devono includere in *un'apposita sezione della relazione sulla gestione* le informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché le informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione¹⁴

2.1 La rendicontazione di sostenibilità consolidata/individuale Art. 3 e 4 d. lgs. 6/09/2024 n. 125¹⁵:

la rendicontazione di sostenibilità contiene nelle due versioni è normata dagli art. 3 (individuale) e 4 (consolidata):

a) una breve descrizione del modello e della strategia aziendale che indichi:

- 1) la resilienza del modello e della strategia aziendali dell'impresa in relazione ai rischi connessi alle questioni di sostenibilità;
- 2) le opportunità per l'impresa connesse alle questioni di sostenibilità;
- 3) i piani dell'impresa, ove predisposti, inclusi le azioni di attuazione e i relativi piani finanziari e di investimento, atti a garantire che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C in linea con l'Accordo di Parigi nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204; di seguito denominato «Accordo di Parigi», e l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050, come stabilito dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, e, se del caso, l'esposizione dell'impresa ad attività legate al carbone, al petrolio e al gas;

- 4) il modo in cui il modello e la strategia aziendali dell'impresa tengono conto delle istanze dei portatori di interesse e del loro impatto sulle questioni di sostenibilità;

¹³ https://www.formazionerevisori.net/articoli/gdf_sentenza_iso_9001.pdf

¹⁴ D. Lgs. 6 settembre 2024 n. 125: Art. 4. Rendicontazione consolidata di sostenibilità.

¹⁵ <https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/area-pubblica/export/mef/resources/PDF/decreti/Decreto-Legislativo-6-settembre-2024-n.-125.pdf> art 3 e

5) le modalità di attuazione della strategia dell'impresa per quanto riguarda le questioni di sostenibilità;

b) una descrizione degli obiettivi temporalmente definiti connessi alle questioni di sostenibilità individuati dall'impresa, inclusi, se del caso, obiettivi quantitativi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra almeno per il 2030 e il 2050, una descrizione dei progressi da essa realizzati nel conseguimento degli stessi e una dichiarazione che attesti se gli obiettivi dell'impresa relativi ai fattori ambientali sono basati su prove scientifiche conclusive;

c) una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione e controllo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità e delle loro competenze e capacità in relazione allo svolgimento di tale ruolo o dell'accesso di tali organi alle suddette competenze e capacità;

d) una descrizione delle politiche dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità;

e) informazioni sull'esistenza di sistemi di incentivi connessi alle questioni di sostenibilità e che sono destinati ai membri degli organi di amministrazione e controllo;

f) una descrizione:

1) delle procedure di dovuta diligenza applicate dall'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità e, ove applicabile, in linea con gli obblighi dell'Unione europea che impongono alle imprese di attuare una procedura di dovuta diligenza;

2) dei principali impatti negativi, effettivi o potenziali, legati alle attività dell'impresa e alla sua catena del valore, compresi i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura, delle azioni intraprese per identificare e monitorare tali impatti, e degli altri impatti negativi che l'impresa è tenuta a identificare in virtù di altri obblighi dell'Unione europea che impongono alle imprese di attuare una procedura di dovuta diligenza;

3) di eventuali azioni intraprese dall'impresa per prevenire o attenuare impatti negativi, effettivi o potenziali, o per porvi rimedio o fine, e dei risultati di tali azioni;

g) una descrizione dei principali rischi per l'impresa connessi alle questioni di sostenibilità, compresa una descrizione delle principali dipendenze dell'impresa da tali questioni, e le modalità di gestione di tali rischi adottate dall'impresa;

h) indicatori pertinenti per la comunicazione delle informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g).

3. I soggetti obbligati indicano le procedure attuate per individuare le informazioni che sono state incluse nella relazione sulla gestione conformemente al comma 1. Le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) , g), e h), del comma 2 includono informazioni relative alle prospettive temporali a breve, medio e lungo termine, a seconda dei casi.

4. Ove applicabile, tra le informazioni richieste dai commi 1, 2 e 3 sono incluse le informazioni sulle attività dell'impresa e sulla sua catena del valore, comprese le informazioni concernenti i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura. Inoltre, se del caso, contengono anche riferimenti ad altre informazioni incluse nella relazione sulla gestione e agli importi registrati nei bilanci d'esercizio annuali, nonché ulteriori precisazioni in merito. Per i primi tre esercizi finanziari oggetto di rendicontazione ai sensi del presente decreto, qualora non siano disponibili tut te le

informazioni relative alla sua catena del valore, la società obbligata include nella rendicontazione di sostenibilità una spiegazione degli sforzi compiuti per ottenere tali informazioni sulla sua catena del valore, i motivi per cui non è stato possibile ottenere tutte le informazioni necessarie e i suoi piani per ottenerle in futuro.

5. Fermi restando gli obblighi derivanti dall'ammissione o dalla richiesta di ammissione di valori mobiliari alla negoziazione in un mercato regolamentato, ovvero in un sistema multilaterale di negoziazione, previa deliberazione motivata dell'organo di amministrazione, sentito l'organo di controllo, possono essere omesse, in casi eccezionali, le informazioni concernenti sviluppi imminenti e operazioni in corso di negoziazione, qualora la loro divulgazione possa compromettere grave mente la posizione commerciale dell'impresa. Qualora si avvalga della facoltà di cui al primo periodo, la società ne fa menzione nella rendicontazione di sostenibilità con esplicito rinvio alle disposizioni di cui al presente comma. L'omissione non è comunque consentita quando ciò possa pregiudicare una comprensione corretta ed equilibrata dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati e della sua situazione, nonché degli impatti prodotti dalla sua attività in relazione agli ambiti di cui al comma 1.

6. Le imprese forniscono le informazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 in conformità agli standard di rendicontazione adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 29 -ter dalla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.

7. La società, anche nel rispetto della normativa e degli accordi applicabili in materia, prevede modalità di informazione dei rappresentanti dei lavoratori al livello appropriato e discute con loro le informazioni pertinenti e i mezzi per ottenere e verificare le informazioni sulla sostenibilità. I rappresentanti dei lavoratori comunicano il parere, ove adottato, all'organo amministrativo e di controllo.

8. In deroga ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, le piccole e medie imprese quotate, gli enti piccoli e non complessi definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013, le imprese di assicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e le imprese di riassicurazione captive definite all'articolo 13, punto 5), della suddetta direttiva, possono limitare la rendicontazione di sostenibilità alle informazioni seguenti: a) una breve descrizione del modello e della strategia aziendali dell'impresa; b) una descrizione delle politiche dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità; c) i principali impatti negativi, effettivi o potenziali, dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità e le eventuali azioni intraprese per identificare, monitorare, prevenire o attenuare tali impatti negativi effettivi o potenziali o per porvi rimedio; d) i principali rischi per l'impresa connessi alle questioni di sostenibilità e le modalità di gestione di tali rischi adottate dall'impresa; e) gli indicatori fondamentali necessari per la comunicazione delle informazioni di cui alle lettere a) , b) , c) e d) .

9. Le società di cui al comma 8 che si avvalgono della deroga ivi prevista forniscono le informazioni in conformità agli standard di rendicontazione di sostenibilità adottati dalla Commissione europea ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29 -quater dalla direttiva 2013/34/ UE.

10. Per gli esercizi aventi inizio prima del 1° gennaio 2028, in deroga al comma 1, le piccole e medie imprese quotate possono omettere, indicandone brevemente le motivazioni nella relazione sulla gestione, di fornire le informazioni di cui al predetto comma.

11. Le società di cui al comma 1 redigono la relazione sulla gestione nel formato elettronico di comunicazione specificato all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, e marcano la loro rendicontazione di sostenibilità, comprese le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, conformemente a detto formato elettronico di comunicazione.

12. Per le società che forniscono le informazioni in conformità al presente articolo, si considerano assolti gli obblighi di cui al primo e secondo comma dell'articolo 2428 del codice civile, all'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, e di cui all'articolo 94, comma 1 -bis, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, limitatamente all'analisi delle informazioni di carattere non finanziario.

3. ATTESTAZIONE DEL REVISORE SULLA CONFORMITÀ DELLA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ

L'attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità è normata:

- a) **D.lgs. 27/01/2010 n. 39 Art. 14-bis** (Relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità).
- b) **D. Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 art 8** (Attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità)

3.1 a) D.lgs. 27/01/2010 n. 39 Art. n. 14-bis¹⁶ (Relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità).

1. Il revisore della rendicontazione di sostenibilità o la società di revisione legale, abilitati ai sensi del presente decreto, appositamente incaricati, esprimono con apposita relazione di attestazione **le proprie conclusioni** circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità alle norme del decreto legislativo adottato in attuazione dell'[articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15](#), che ne disciplinano i criteri di redazione, la conformità all'obbligo di marcatura della rendicontazione di sostenibilità di cui agli articoli 3, comma 10, e 4, comma 9, del predetto decreto, nonché circa la conformità all'osservanza degli obblighi di informativa previsti dall'[articolo 8 del regolamento \(UE\) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020](#).

2. La relazione di attestazione, redatta in conformità ai principi di attestazione di cui all'articolo 11, comprende:

- a) un paragrafo introduttivo che identifica la rendicontazione di sostenibilità sottoposta ad attestazione, la data e il periodo cui si riferisce, nonché il quadro normativo di riferimento;

¹⁶ [Documentazione Economica e Finanziaria - Dettaglio Atto Normativo](#) art 14.bis

- b) una descrizione della portata delle attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità che indica almeno i principi di attestazione in base ai quali tali attività sono state svolte;
- c) le conclusioni di cui al comma 1.

3. Qualora l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità sia stata svolta da più revisori della sostenibilità o da più società di revisione legale, essi raggiungono un accordo sui risultati dell'attività di attestazione e presentano una relazione e delle conclusioni congiunte. In caso di disaccordo, ogni revisore della sostenibilità o società di revisione legale presenta le proprie conclusioni in un paragrafo distinto della relazione di attestazione, indicando i motivi del disaccordo.

4. La relazione di attestazione è firmata e datata dal responsabile dell'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità. Quando l'attività di attestazione è svolta da una società di revisione legale, la relazione di attestazione reca almeno la firma del responsabile dell'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità che svolgono l'incarico per conto della società di revisione. Qualora l'incarico sia stato affidato congiuntamente a più revisori della sostenibilità o a più società di revisione legale, la relazione di attestazione è firmata da tutti i responsabili dell'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità.

5. I soggetti incaricati della attestazione sulla rendicontazione di sostenibilità hanno diritto di ottenere dagli amministratori documenti e notizie utili all'attività di attestazione e possono procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione.

6. La relazione di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità rispetta i requisiti di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5.

3.2 b) D. Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 art 8 (Attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità)¹⁷

1. Il revisore della rendicontazione di sostenibilità abilitato ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, appositamente incaricato, esprime con la relazione di cui all'articolo 14 -bis del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, **le proprie conclusioni** circa la conformità della suddetta rendicontazione alle norme del presente decreto che ne disciplinano **i criteri di redazione**, la conformità all'obbligo di marcatura della rendicontazione di sostenibilità di cui agli articoli 3, comma 10, e 4, comma 9, nonché circa la conformità all'osservanza degli obblighi di informativa previsti dall'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.

2. Il revisore della rendicontazione di sostenibilità, incaricato ai sensi del comma 1, può essere lo stesso revisore legale incaricato della revisione legale del bilancio o un diverso revisore legale.

3. Una società di revisione legale abilitata ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, può acquisire l'incarico di cui al comma 1 a condizione che la relazione di cui all'articolo 14 -bis del predetto decreto sia **firmata da un revisore della rendicontazione di sostenibilità**. La società di revisione legale può essere la stessa società di revisione legale incaricata della revisione legale del bilancio o una diversa società di revisione legale.

¹⁷ <https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/area-pubblica/export/mef/resources/PDF/decreti/Decreto-Legislativo-6-settembre-2024-n.-125.pdf> art. 8

4. Le conclusioni della relazione di cui all'articolo 14 - bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono basate su un incarico finalizzato ad acquisire **un livello di sicurezza limitato**¹⁸. Successivamente all'adozione da parte della Commissione europea dell'atto delegato di cui all'articolo 26 -bis, paragrafo 3, comma 2, della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, l'incarico è finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza ragionevole.

5. Ai fini della pubblicazione della relazione di sostenibilità da parte della società figlia o della succursale ai sensi dell'articolo 5, comma 7, l'incarico finalizzato al rilascio dell'attestazione della conformità è conferito a un revisore della sostenibilità abilitato ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, o a un soggetto autorizzato a norma del diritto nazionale della società madre extra-europea. A

4. I PRINCIPI ETICI DA APPLICARE

Il principio in materia di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale, nonché di indipendenza e obiettività del soggetto incaricato della attestazione sulla rendicontazione di sostenibilità, fa riferimento innanzitutto al documento MEF¹⁹ e all'art. 10 e 10 bis del D. Lgs. n. 39/2010²⁰.

I revisori della sostenibilità e le società di revisione legale che svolgono incarichi di attestazione rispettano i principi di deontologia, riservatezza e segreto professionale, nonché di indipendenza e obiettività, tenendo conto dei principi di etica e indipendenza internazionali, elaborati da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze sentita la Consob, sulla base della medesima convenzione di cui agli articoli 9 e 9-bis e del comma 12.

https://commercialisti.it/documents/20182/173347/Framework_finale.pdf/879a1c0a-91e0-4b87-a148-95bd8cde8e8d

5. QUALI SONO GLI STANDARD PROFESSIONALI APPLICATI

Lo standard professionale utilizzato per la verifica del bilancio di sostenibilità è lo **ISAE 3000**²¹ **Revised** approvato ed emesso dall'International Auditing and Assurance Standard Board. L'espressione di conclusione del lavoro di revisione può essere di due tipologie: *reasonable assurance*²² e *limited assurance*

La **prima modalità** prevede quale espressione del giudizio di revisione la seguente formulazione “*A nostro giudizio, l’informativa è stata redatta, in tutti gli aspetti significativi, in conformità...*”, mentre la **seconda modalità** così dispone “*Sulla base del lavoro svolto, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano ritenere che l’informativa non sia stata redatta, in tutti gli aspetti significativi, in conformità...*”.

¹⁸ https://commercialisti.it/documents/20182/173347/1_Preface_finale.pdf/b5a3c495-fe97-4e56-af80-ef57d0f6beb1

¹⁹ [Principio-indipendenza inviato-al-MEF-002.pdf](#)

²⁰ <https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id=%7B72D4E129-88EA-4099-8FBB-A8217B6DCA0D%7D>

²¹ [3479a3ea-92f1-41f4-92a8-ee20a248f3bb](#)

²² https://commercialisti.it/documents/20182/173347/Framework_finale.pdf/879a1c0a-91e0-4b87-a148-95bd8cde8e8d

Le principali differenze tra le due conclusioni sono la tipologia di verifiche che vengono condotte, l'estensione e profondità di tali procedure e l'ampiezza delle attività di verifica (ovviamente minore nella forma di *limited assurance* rispetto a quella *reasonable assurance*).

Ad oggi quella più utilizzata è la *limited assurance* e ad essa fa riferimento l'esempio di relazione allegato al documento di Assirevi.

5.1 Linee guida CEAOB²³ per attività di limited assurance su rendicontazione di sostenibilità

Il Comitato degli Organi di Vigilanza della Revisione Europea ((*Committee of European Auditing Oversight Bodies* CEAOB)) ha pubblicato delle linee guida non vincolanti sulla revisione limitata della rendicontazione di sostenibilità

6. ATTESTAZIONE SULLA CONFORMITÀ DEL REVISORE INDIPENDENTE SULLA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ: LE POSIZIONI MEF E ASSIREVI

Il revisore o la società di revisione incaricata dell'attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità redatta dalla società o ente della società o ente emette una relazione sul lavoro svolto e sui risultati ottenuti dalla verifica.

Diamo qui di seguito il testo dell'attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità redatta dalla società o ente

6.1 MEF: la soluzione proposta

Esempio 1: Relazione di attestazione sulla rendicontazione individuale di sostenibilità

- Società rientrante nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 6 settembre 2024, n. 125²⁴.
- Incarico di esame limitato ("*limited assurance engagement*") sulla rendicontazione di sostenibilità individuale predisposta ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 6 settembre 2024, n. 125.
- Conclusioni senza modifica.
- Società per Azioni con sistema di amministrazione e di controllo tradizionale
- Le norme e i principi in materia di etica e di indipendenza applicabili all'incarico sono quelli dell'ordinamento giuridico italiano.
- Il revisore della rendicontazione di sostenibilità applica il principio ISQM (Italia) 1. In caso di applicazione dell'ISQC (Italia) 1 – si veda in proposito il paragrafo 22 del presente principio - il paragrafo da inserire nella sezione dal titolo "Elementi alla base delle conclusioni" è il seguente: "Nell'esercizio di riferimento del presente incarico [ho] [la nostra società di revisione ha] applicato l'International Standard on Quality Control 1 (ISQC Italia 1) e, di conseguenza, [ho][ha] mantenuto un sistema di controllo qualità che include direttive e procedure documentate sulla conformità ai principi etici, ai principi professionali e alle disposizioni di legge e dei regolamenti applicabili."

²³ https://finance.ec.europa.eu/regulation-and-supervision/expert-groups-comitology-and-other-committees/committee-european-auditing-oversight-bodies_en

²⁴ [Decreto-Legislativo-6-settembre-2024-n.-125.pdf](#)

6.1.1 Relazione [del revisore] [della società di revisione] indipendente sull'esame limitato della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi dell'art. 28 bis²⁵ del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Articolo 28 bis Relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità

In vigore dal 05/01/2023

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 14/12/2022 n. 2464 Articolo 3

1. I revisori legali o le imprese di revisione contabile illustrano i risultati dell'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità in una relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità. La relazione è predisposta conformemente alle regole poste con i principi di attestazione della conformità adottati dalla Commissione mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 26 bis, paragrafo 3, o, in attesa dell'adozione di tali principi di attestazione da parte della Commissione, conformemente ai principi nazionali di attestazione di cui all'articolo 26 bis, paragrafo 2. 2. La relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità è presentata per iscritto e:

- a) identifica l'ente la cui rendicontazione annuale o consolidata di sostenibilità è oggetto dell'incarico di attestazione; specifica la rendicontazione annuale o consolidata di sostenibilità, nonché la data e il periodo a cui si riferisce; e indica il quadro di riferimento in materia di rendicontazione di sostenibilità che è stato applicato nella sua preparazione;
- b) include una descrizione della portata delle attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità che comprende, come minimo, l'indicazione dei principi di attestazione in base ai quali tali attività sono state svolte;
- c) include le conclusioni di cui all'articolo 34 bis, paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), della direttiva 2013/34/UE.

3. Qualora l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità sia stata rilasciata da più di un revisore legale o da più di un'impresa di revisione contabile, i revisori legali o le imprese di revisione contabile concordano sui risultati del lavoro di attestazione della rendicontazione di sostenibilità e presentano una relazione e delle conclusioni congiunte. In caso di disaccordo, ogni revisore legale o impresa di revisione contabile presenta delle conclusioni in un paragrafo distinto della relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, indicando i motivi del disaccordo.

4. La relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità è firmata e datata dal revisore legale che rilascia l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità. Quando l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità è rilasciata da un'impresa di revisione contabile, la relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità reca la firma almeno dei revisori legali che eseguono l'attestazione della conformità della

²⁵ <https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7B5F5D866B-FFBE-461E-822F-B877C135CE83%7D&codiceOrdinamento=2000006000000000&articolo=Articolo%206> vedi 28 bis

rendicontazione di sostenibilità per conto dell'impresa di revisione contabile. Qualora l'incarico sia stato affidato congiuntamente a più revisori legali o imprese di revisione contabile, la relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità è firmata da tutti i revisori legali o almeno dai revisori legali che hanno rilasciato l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità per conto di ogni impresa di revisione contabile. In circostanze eccezionali gli Stati membri possono stabilire che tali firme non debbano essere rese pubbliche, qualora il fatto di renderle pubbliche possa comportare una minaccia grave e imminente per la sicurezza personale di qualsiasi persona. In ogni caso, i nomi delle persone interessate sono noti alle autorità competenti interessate.

5. Se lo stesso revisore legale effettua la revisione legale dei bilanci d'esercizio annuali e l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, gli Stati membri possono esigere che la relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità possa essere inclusa come sezione separata della relazione di revisione. 6. La relazione di attestazione del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità rispetta i requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 5.

6.1.2 MEF/ASSIREVI: Relazione [del revisore] [della società di revisione] indipendente sull'esame limitato della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi²⁶ dell'art. 28 bis²⁷ del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Agli Azionisti della ABC S.p.A.

Conclusioni

Ai sensi [dell'art. 8] [degli artt. 8 e 18, comma 1,]2 del D. Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 (di seguito anche il "Decreto"), [sono stato incaricato] [siamo stati incaricati] di effettuare l'esame limitato ("*limited assurance engagement*") della rendicontazione consolidata di sostenibilità del gruppo ABC (di seguito anche il "Gruppo") relativa all'esercizio chiuso al [gg][mm][aa] predisposta ai sensi dell'art. 4 del Decreto, presentata nella specifica sezione della relazione consolidata sulla gestione.

Sulla base del lavoro svolto, non sono pervenuti alla [mia][nostra] attenzione elementi che [mi][ci] facciano ritenere che:

- la rendicontazione consolidata di sostenibilità del gruppo ABC relativa all'esercizio chiuso al [gg][mm][aa] non sia stata redatta, in tutti gli aspetti significativi, in conformità ai principi di rendicontazione adottati dalla Commissione Europea ai sensi della Direttiva (UE) 2013/34/UE (*European Sustainability Reporting Standards*, nel seguito anche "ESRS");
- le informazioni contenute nel paragrafo [*inserire numero e/o denominazione del paragrafo*] della rendicontazione consolidata di sostenibilità non siano state redatte, in tutti gli aspetti significativi, in

²⁶ [Decreto-Legislativo-6-settembre-2024-n.-125.pdf](#)

²⁷ <https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7B5F5D866B-FFBE-461E-822F-B877C135CE83%7D&codiceOrdinamento=2000006000000000&articolo=Articolo%206>

²⁸ https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/area-pubblica/export/mef/resources/PDF/decreti/02_10_24_SSAE-Italia-CL-Updated-1.pdf

conformità all'art. 8 del Regolamento (UE) n. 852 del 18 giugno 2020 (nel seguito anche "Regolamento Tassonomia").

Elementi alla base delle conclusioni

[Ho][Abbiamo] svolto l'incarico di esame limitato in conformità al Principio di Attestazione della Rendicontazione di Sostenibilità - SSAE (Italia)²⁹. Le procedure svolte in tale tipologia di incarico variano per natura e tempistica rispetto a quelle necessarie per lo svolgimento di un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza ragionevole e sono altresì meno estese. Conseguentemente, il livello di sicurezza ottenuto in un incarico di esame limitato è sostanzialmente inferiore rispetto al livello di sicurezza che sarebbe stato ottenuto se fosse stato svolto un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza ragionevole. Le [mie][nostre] responsabilità ai sensi di tale Principio sono ulteriormente descritte nel paragrafo "*Responsabilità [del revisore] [della società di revisione] per l'attestazione sulla rendicontazione consolidata di sostenibilità*" della presente relazione.

[Sono indipendente] [Siamo indipendenti] in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili all'incarico di attestazione della rendicontazione consolidata di sostenibilità nell'ordinamento italiano.

[Applico][La nostra società di revisione applica] il Principio internazionale sulla gestione della qualità (ISQM Italia) 1 in base al quale [sono tenuto][è tenuta] a configurare, mettere in atto e rendere operativo un sistema di gestione della qualità che includa direttive o procedure sulla conformità ai principi etici, ai principi professionali e alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. [Ritengo][Riteniamo] di aver acquisito evidenze sufficienti e appropriate su cui basare le [mie][nostre] conclusioni.

(ove applicabile) Richiamo di informativa

[Richiamo][Richiamiamo] l'attenzione a [...]. Le [mie][nostre] conclusioni non sono espresse con rilievi in relazione a tale aspetto.

(ove applicabile) Altri aspetti

[...]

Responsabilità degli Amministratori e del Collegio Sindacale della ABC S.p.A. per la rendicontazione consolidata di sostenibilità

Gli Amministratori sono responsabili per lo sviluppo e l'implementazione delle procedure attuate per individuare le

2 Riferimento normativo da utilizzare qualora venga applicata la disposizione transitoria prevista dal Decreto. 3 informazioni incluse nella rendicontazione consolidata di sostenibilità in conformità a quanto richiesto dagli ESRS (nel seguito il "processo di valutazione della rilevanza") e per la descrizione di tali procedure nella [nota "IRO-1"] della rendicontazione consolidata di sostenibilità. Gli Amministratori sono inoltre responsabili per la redazione della rendicontazione consolidata di sostenibilità, che contiene le informazioni identificate mediante il processo di valutazione della

²⁹ MEF: https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/area-pubblica/export/mef/resources/PDF/decreti/02_10_24_SSAE-Italia-CL-Updated-1.pdf

rilevanza, in conformità a quanto richiesto dall'art. 4 del Decreto, inclusa: - la conformità agli ESRS - la conformità all'art. 8 del Regolamento Tassonomia delle informazioni contenute nel paragrafo [inserire numero e/o denominazione del paragrafo]. Tale responsabilità comporta la configurazione, la messa in atto e il mantenimento, nei termini previsti dalla legge, di quella parte del controllo interno ritenuta necessaria dagli Amministratori al fine di consentire la redazione di una rendicontazione consolidata di sostenibilità in conformità a quanto richiesto dall'art. 4 del Decreto, che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Tale responsabilità comporta altresì la selezione e l'applicazione di metodi appropriati per elaborare le informazioni nonché l'elaborazione di ipotesi e stime in merito a specifiche informazioni di sostenibilità che siano ragionevoli nelle circostanze. Il Collegio Sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sull'osservanza delle disposizioni stabilite nel Decreto. (ove applicabile) Limitazioni intrinseche nella redazione della rendicontazione consolidata di sostenibilità Come indicato in [inserire numero e/o denominazione del paragrafo], [fornire la specifica descrizione di qualsiasi significativa limitazione intrinseca collegata alla misurazione o valutazione delle questioni di sostenibilità rispetto alle disposizioni di riferimento].

Responsabilità [del revisore] [della società di revisione] per l'attestazione sulla rendicontazione consolidata di sostenibilità

I [miei] [nostri] obiettivi sono pianificare e svolgere procedure al fine di acquisire un livello di sicurezza limitato che la rendicontazione consolidata di sostenibilità non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, ed emettere una relazione contenente le [mie] [nostre] conclusioni. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni degli utilizzatori prese sulla base della rendicontazione consolidata di sostenibilità. Nell'ambito dell'incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato in conformità al Principio di Attestazione della Rendicontazione di Sostenibilità - SSAE (Italia)³⁰, [ho] [abbiamo] esercitato il giudizio professionale e [ho] [abbiamo] mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata dell'incarico. Le [mie] [nostre] responsabilità includono:

- la considerazione dei rischi per identificare l'informativa nella quale è probabile che si verifichi un errore significativo, sia dovuto a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali
- la definizione e lo svolgimento di procedure per verificare l'informativa nella quale è probabile che si verifichi un errore significativo. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno
- la direzione, la supervisione e lo svolgimento dell'esame limitato della rendicontazione consolidata di sostenibilità e l'assunzione della piena responsabilità delle conclusioni sulla rendicontazione consolidata di sostenibilità.

³⁰ MEF: https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/area-pubblica/export/mef/resources/PDF/decreti/02_10_24_SSAE-Italia-CL-Updated-1.pdf

Riepilogo del lavoro svolto

Un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato comporta lo svolgimento di procedure per ottenere evidenze quale base per la formulazione delle [mie][nostre] conclusioni. Le procedure svolte si sono basate sul [mio][nostro] giudizio professionale e hanno compreso colloqui, prevalentemente con il personale della ABC S.p.A. responsabile per la predisposizione delle informazioni presentate nella rendicontazione consolidata di sostenibilità, nonché analisi di documenti, ricalcoli e altre procedure volte all'acquisizione di evidenze ritenute utili. [Ho][Abbiamo] svolto le seguenti principali procedure: 4 - [ai sensi dell'art. 9-bis, comma 8-ter, del D. Lgs. 39/10, scambio con il revisore legale incaricato della revisione legale del bilancio consolidato del gruppo ABC di ogni informazione attinente alla verifica degli elementi di collegamento/connettività della rendicontazione consolidata di sostenibilità con il bilancio consolidato, necessaria allo svolgimento del [mio] [nostro] incarico]3 [Inserire le principali procedure svolte, specificando natura, tempistica ed estensione, che possono fornire informazioni utili per la comprensione dell'utilizzatore in merito del lavoro svolto a supporto delle conclusioni]

(Nome, Cognome e Firma del revisore Sede del revisore Data)

(Nome, Cognome e Firma del responsabile dell'incarico Denominazione della società di revisione Sede del r

6.2 ASSIREVI: La relazione o attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità redatta dalla società o ente è composta da quattro capitoli obbligatori e uno eventuale:

- **Responsabilità** degli **Amministratori** per il bilancio di sostenibilità;
- **Indipendenza** della società di revisione e controllo della qualità;
- **Responsabilità della società di revisione;**
- **Conclusioni** (senza rilievi, senza rilievi con richiamo di informativa, con rilievi, conclusioni negative e impossibilità di esprimere delle conclusioni).
- **(eventuale) Altri aspetti:** nel caso di dati comparativi relativi all'esercizio precedente inseriti nel Bilancio di Sostenibilità non sottoposti ad assurance.

6.2.1 La relazione o attestazione sulla conformità proposta da ASSIREVI

Siamo indipendenti in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza dell'International Code of Ethics for Professional Accountants (including International Independence Standards) (IESBA Code) emesso dall'International Ethics Standards Board for Accountants, basato su principi fondamentali di integrità, obiettività, competenza e diligenza professionale, riservatezza e comportamento professionale.

La nostra società di revisione applica il Principio internazionale sulla gestione della qualità (ISQM Italia) 1 in base al quale è tenuta a configurare, mettere in atto e rendere operativo un sistema di gestione della qualità che includa direttive o procedure sulla conformità ai principi etici, ai principi professionali e alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Responsabilità della società di revisione

È nostra la responsabilità di esprimere, sulla base delle procedure svolte, una conclusione circa la conformità della Rendicontazione di Sostenibilità ai criteri di rendicontazione previsti dagli ESRS. Il nostro lavoro è stato svolto secondo i criteri indicati nel “*International Standard on Assurance Engagements ISAE 3000 (Revised) - Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial Information*” (di seguito anche “*ISAE 3000 Revised*”), emanato dall’*International Auditing and Assurance Standards Board* (IAASB) per gli incarichi di *limited assurance*. Tale principio richiede la pianificazione e lo svolgimento di procedure al fine di acquisire un livello di sicurezza limitato che la Rendicontazione di Sostenibilità non contenga errori significativi.

Pertanto, il nostro esame ha comportato un’estensione di lavoro inferiore a quella necessaria per lo svolgimento di un esame completo secondo l’*ISAE 3000 Revised* (“*reasonable assurance engagement*”) e, conseguentemente, non ci consente di avere la sicurezza di essere venuti a conoscenza di tutti i fatti e le circostanze significativi che potrebbero essere identificati con lo svolgimento di tale esame.

Le procedure svolte sulla Rendicontazione di Sostenibilità si sono basate sul nostro giudizio professionale e hanno compreso colloqui, prevalentemente con il personale della Società responsabile per la predisposizione delle informazioni presentate nella Rendicontazione di Sostenibilità, nonché analisi di documenti, ricalcoli ed altre procedure volte all’acquisizione di evidenze ritenute utili.

In particolare, abbiamo svolto le seguenti procedure [*da adattare nelle specifiche circostanze*]:

- 1) comprensione del processo di valutazione della rilevanza delle informazioni incluse nella Rendicontazione di Sostenibilità attraverso l’analisi dell’approccio adottato dall’impresa in merito all’identificazione e alla valutazione degli impatti, dei rischi e delle opportunità rilevanti relativi alle questioni di sostenibilità e verifica della relativa informativa rendicontata nella Rendicontazione di Sostenibilità;
- 2) [*se applicabile*] comparazione tra i dati e le informazioni di carattere economico- finanziario riportati nel paragrafo [...] della Rendicontazione di Sostenibilità e i dati e le informazioni incluse nel bilancio d’esercizio della Società [*consolidato del Gruppo*];
- 3) comprensione dei processi che sottendono alla generazione, rilevazione e gestione delle informazioni qualitative e quantitative significative incluse nella Rendicontazione di Sostenibilità.

In particolare, abbiamo svolto interviste e discussioni con il personale della Direzione di ABC S.p.A. *[e con il personale di [specificare quali società del Gruppo]]* e abbiamo svolto limitate verifiche documentali, al fine di raccogliere informazioni circa i processi e le procedure che supportano la raccolta, l'aggregazione, l'elaborazione e la trasmissione dei dati di natura qualitativa e quantitativa alla funzione responsabile della predisposizione della Rendicontazione di Sostenibilità.

Inoltre, per le informazioni significative, tenuto conto delle attività e delle caratteristiche della Società *[del Gruppo]*:

- a) con riferimento alle informazioni qualitative contenute nella Rendicontazione di Sostenibilità abbiamo effettuato interviste e svolto riscontri documentali, su base campionaria, in merito alla coerenza delle stesse con le evidenze disponibili;
- b) con riferimento alle informazioni quantitative, abbiamo svolto procedure analitiche e, ove ritenuto necessario, limitate verifiche, su base campionaria, sull'aggregazione dei dati e sui criteri e sulle metodologie di calcolo utilizzati.

CONCLUSIONI SENZA RILIEVI:

Conclusioni

Sulla base del lavoro svolto, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano ritenere che la Rendicontazione di Sostenibilità della Società *[del Gruppo]* ABC relativa all'esercizio chiuso al [gg-mese-anno] non sia stata redatta, in tutti gli aspetti significativi, in conformità ai criteri di rendicontazione previsti dagli ESRS identificati dagli Amministratori nel paragrafo "Nota metodologica" della Rendicontazione di Sostenibilità.

Richiamo d'informativa (ove applicabile)

Richiamiamo l'attenzione sul paragrafo [X] della Rendicontazione di Sostenibilità che descrive *[inserire il richiamo]*. Le nostre conclusioni non sono espresse con rilievi in relazione a tale aspetto.

CONCLUSIONI CON RILIEVI:

Elementi alla base delle conclusioni con rilievi XXX

Conclusioni con rilievi

Sulla base del lavoro svolto, ad eccezione di quanto riportato nel paragrafo "Elementi alla base delle conclusioni con rilievi", non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano ritenere che la Rendicontazione di Sostenibilità della Società *[del Gruppo]* ABC relativa all'esercizio chiuso al [gg-mese-anno] non sia stata redatta, in tutti gli aspetti significativi, in conformità ai criteri di rendicontazione previsti dagli ESRS identificati dagli Amministratori nel paragrafo "Nota metodologica" della Rendicontazione di Sostenibilità.

CONCLUSIONI NEGATIVE:

Elementi alla base delle conclusioni negative XXX

Conclusioni negative

Sulla base del lavoro svolto, a causa della rilevanza di quanto descritto nel paragrafo “Elementi alla base delle conclusioni negative”, la Rendicontazione di Sostenibilità della Società *[del Gruppo]* ABC relativa all’esercizio chiuso al [gg-mese-anno] non risulta redatta in conformità ai criteri di rendicontazione previsti dagli ESRS identificati dagli Amministratori nel paragrafo “Nota metodologica” della Rendicontazione di Sostenibilità.

IMPOSSIBILITÀ DI ESPRIMERE DELLE CONCLUSIONI:

Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere delle conclusioni XXX

Dichiarazione di impossibilità di esprimere delle conclusioni

Sulla base del lavoro svolto, a causa della rilevanza di quanto descritto nel paragrafo “Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere delle conclusioni”, non siamo stati in grado di acquisire evidenze sufficienti e appropriate per poter giungere a una conclusione sulla conformità della Rendicontazione di Sostenibilità della Società *[del Gruppo]* ABC relativa all’esercizio chiuso al [gg-mese- anno] ai criteri di rendicontazione previsti dagli ESRS identificati dagli Amministratori nel paragrafo “Nota metodologica” della Rendicontazione di Sostenibilità.

Altri aspetti

La presente relazione non è emessa ai sensi di legge, stante il fatto che la Società non è obbligata alla predisposizione della rendicontazione di sostenibilità.

(ove applicabile)

[per il primo esercizio di applicazione degli ESRS, nel caso in cui la Società non si avvalga della disposizione transitoria dei principi ed esponga informazioni comparative relative all’esercizio precedente nella Rendicontazione di Sostenibilità]

Le informazioni comparative presentate nella Rendicontazione di Sostenibilità in relazione all’esercizio chiuso il [gg mese anno-1], non sono state sottoposte a verifica.

[Per gli esercizi successivi al primo anno di applicazione degli ESRS, in caso di informazioni comparative relative all’esercizio precedente sottoposte ad assurance da parte di altro revisore]

La Rendicontazione di Sostenibilità per l’esercizio chiuso il [gg-mese-anno-1], le cui informazioni sono presentate a fini comparativi, è stata sottoposta ad un esame limitato da parte di un altro revisore che, in data [gg-mese-anno], ha espresso su tale Rendicontazione di Sostenibilità una [conclusione senza rilievi/conclusione con rilievi/conclusione negativa/dichiarazione di impossibilità ad esprimere una conclusione].

7. LA LETTERA DI ATTESTAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ

Il management della società o ente ed in particolare il legale rappresentante deve emettere e sottoscrivere una dichiarazione (attestazione) nella quale elenca vari aspetti della rendicontazione della sostenibilità e si accolla la responsabilità di quanto redatto in essa.

La **lettera di attestazione** emessa dalla società soggetta a revisione **prevede 18 punti di conferma** con la dichiarazione che la società riconosce e conferma inoltre che la completezza, attendibilità e autenticità dei suddetti 18 punti costituisce presupposto per una corretta possibilità di svolgimento dell'attività di revisione e per l'espressione delle conclusioni, mediante appunto l'emissione della relazione sul bilancio di sostenibilità. Si espone nel seguito il testo proposto da Assirevi

Esempio di lettera di attestazione

Spett.le

[società di revisione]

Alla cortese attenzione del Dott. XX

Città, [gg][mm][aa]

In relazione all'esame limitato ("*limited assurance engagement*") da Voi condotto sulla Rendicontazione di Sostenibilità della ABC S.p.A. (di seguito "la Società") [*del Gruppo ABC (di seguito anche "il Gruppo")*] relativa all'esercizio chiuso al [gg][mm][aa] (di seguito anche la "Rendicontazione di Sostenibilità"), approvata dal Consiglio di Amministrazione in data [gg][mm][aa], Vi confermiamo le seguenti attestazioni, già portate alla Vostra attenzione nello svolgimento del Vostro lavoro.

1. È nostra la responsabilità della predisposizione della Rendicontazione di Sostenibilità su base volontaria in conformità ai criteri di rendicontazione previsti dagli "European Sustainability Reporting Standards" emessi dalla Commissione europea ("ESRS"), da noi identificati nel paragrafo "Nota metodologica" del Rendicontazione di Sostenibilità. La finalità dell'incarico a Voi conferito è quella di emettere una relazione circa la conformità delle informazioni fornite rispetto a quanto richiesto da tali criteri.
2. Vi confermiamo che la Società [*il Gruppo*] ha definito le responsabilità interne per l'indirizzo, la gestione, la rendicontazione e il monitoraggio delle questioni ambientali, sociali e di *governance* identificate come materiali ai sensi degli ESRS e che si è dotata di un adeguato sistema di controllo interno.
3. Vi confermiamo che è nostra la responsabilità della valutazione, in conformità quanto previsto dagli ESRS, della rilevanza degli impatti, dei rischi e delle opportunità e delle relative questioni di sostenibilità, inclusi nella Rendicontazione di Sostenibilità.
4. [*nel caso di Rendicontazione di Sostenibilità consolidata*] Vi confermiamo che il perimetro delle società su cui è stato applicato il processo di valutazione della rilevanza richiesto dagli ESRS per la determinazione delle informazioni da inserire nella Rendicontazione di Sostenibilità, corrisponde a quello delle società incluse nel bilancio consolidato della Società.
5. Vi confermiamo che è nostra la responsabilità del modello aziendale di gestione ed organizzazione delle attività dell'impresa, ivi inclusi i modelli di organizzazione e di gestione adottati ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 idonei ad individuare e prevenire le condotte rilevanti ai sensi di detto decreto e i relativi reati presupposto poste in essere dalla ABC S.p.A. [e dalle società del Gruppo] o dai soggetti sottoposti alla sua direzione e/o vigilanza, anche con riferimento alla gestione dei temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva

6. Vi confermiamo che è nostra la responsabilità per la definizione e l'implementazione delle politiche praticate dall'impresa e descritte nella Rendicontazione di Sostenibilità, per i risultati conseguiti tramite la loro applicazione.
7. Vi confermiamo che analizziamo, monitoriamo e gestiamo i principali rischi che derivano dalle attività dell'impresa, dai suoi prodotti, servizi o rapporti commerciali, incluse, ove rilevanti, le catene di fornitura e subappalto, e che la rappresentazione resa nella Rendicontazione di Sostenibilità al riguardo è completa e corretta.
8. Vi confermiamo che la responsabilità di valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società *[del Gruppo]* anche in relazione alla rendicontazione delle informazioni di sostenibilità incluse nella Rendicontazione di Sostenibilità, tenuto conto della natura e delle dimensioni dell'impresa, nonché di implementare e adottare le necessarie misure per la sua attuazione appartiene al Consiglio di Amministrazione della ABC S.p.A.. Vi confermiamo altresì che, ad oggi, da tali nostre attività, non sono emersi significativi elementi che possano incidere sulla completezza e correttezza della Rendicontazione di Sostenibilità.
9. Vi confermiamo che:
 - a) le scritture contabili ed extra-contabili in base a cui è stata redatta la Rendicontazione di Sostenibilità al [gg][mm][aa] riflettono accuratamente e compiutamente tutte le operazioni della Società *[del Gruppo]*;
 - b) i dati e le informazioni inclusi nella Rendicontazione di Sostenibilità sono il risultato di aggregazioni di dati e informazioni provenienti da scritture contabili e dalle schede di raccolta dei dati socio-ambientali prodotte dalla Società *[dal Gruppo (riferite al perimetro così come indicato nella "Nota metodologica" della Rendicontazione di Sostenibilità)]*;
 - c) la documentazione messa a Vostra disposizione ai fini dell'espletamento del Vostro incarico è completa, autentica e attendibile e le informazioni ivi contenute sono corrette ed esatte. In particolare, abbiamo messo a Vostra disposizione tutte le scritture contabili, le schede di raccolta dei dati socio-ambientali e i relativi supporti documentali e informativi;
 - d) Vi abbiamo fornito indicazione di tutti i nominativi dei soggetti competenti nell'ambito delle funzioni da Voi individuate per l'acquisizione di elementi probativi.
10. Alcune delle attestazioni incluse nella presente lettera sono descritte come aventi natura limitata agli aspetti rilevanti. In proposito, Vi confermiamo che siamo consapevoli che le omissioni o gli errori nella Rendicontazione di Sostenibilità sono rilevanti quando possono, individualmente o nel complesso, influenzare le decisioni degli utilizzatori prese sulla base della Rendicontazione di Sostenibilità stessa. La rilevanza dipende dalla dimensione e dalla natura dell'omissione o dell'errore, valutata a seconda delle circostanze. La dimensione o la natura del dato o dell'informazione interessati dall'omissione o dall'errore, o una combinazione delle due, potrebbe costituire il fattore determinante per valutare la rilevanza.
11. Non vi sono stati eventi al [gg][mm][aa] che abbiano comportato:
 - a) irregolarità da parte di Amministratori, Dirigenti ed altri dipendenti della ABC S.p.A. *[e delle società del Gruppo]* che rivestono posizioni di rilievo nell'ambito amministrativo e del sistema di controllo interno;
 - b) irregolarità da parte di altri dipendenti della ABC S.p.A. *[e delle società del Gruppo]*;
 - c) notifiche da parte di amministrazioni pubbliche, autorità giurisdizionali o inquirenti, organismi di controllo pubblico o autorità indipendenti di vigilanza aventi ad oggetto richieste di informazioni o chiarimenti, nonché provvedimenti inerenti l'inosservanza delle vigenti norme;
 - d) violazioni o possibili violazioni di leggi o regolamenti;
 - e) inadempienze di clausole contrattuali;

- f) violazioni del Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 (cosiddetta Legge Antiriciclaggio) e successive modifiche ed integrazioni;
- g) violazioni della Legge 10 ottobre 1990, n. 287 (cosiddetta Legge Antitrust);
- h) operazioni al di fuori dall'oggetto sociale;
- idonei a determinare significativi effetti sulla Rendicontazione di Sostenibilità.
12. Vi confermiamo che:
- a) è nostra responsabilità l'implementazione e il funzionamento di un adeguato sistema di controllo interno volto, tra l'altro, a prevenire e ad individuare frodi e/o errori;
 - b) non siamo a conoscenza di casi di frodi o sospetti di frodi, con riguardo alla ABC S.p.A. *[ed alle società del Gruppo]*, che potrebbero incidere in modo sostanziale su informazioni e dati riportati nella Rendicontazione di Sostenibilità, che abbiano coinvolto:
 - il *management*,
 - i dipendenti con funzioni di rilievo nel controllo interno,
 - altri soggetti, anche terzi,
 - dipendenti ed ex dipendenti,
 - analisti finanziari, autorità pubbliche o altri soggetti.
13. Vi confermiamo che la Rendicontazione di Sostenibilità è stata redatta riportando fatti materiali rilevanti corrispondenti al vero e non omettendo fatti materiali rilevanti.
14. Non vi sono eventi occorsi in data successiva al [gg][mm][aa] tali da rendere i dati di natura economica, patrimoniale, sociale o ambientale significativamente diversi da quelli risultanti dalla Rendicontazione di Sostenibilità a tale data o da richiedere rettifiche o annotazioni integrative.
15. Vi sono state fornite tutte le informazioni rilevanti a supporto delle Vostre procedure di verifica, così come previsto dalla Vostra lettera di incarico del [gg][mm][aa].
16. Vi confermiamo *[quanto indicato nella Rendicontazione di Sostenibilità circa il fatto]* che la Società *[il Gruppo]* opera nel rispetto:
- i) delle normative di tutela ambientale stabilite dalle leggi nazionali e/o regionali vigenti, con particolare riferimento, in via esemplificativa, a quelle riguardanti:
 - a) smaltimento rifiuti speciali e/o tossico nocivi;
 - b) smaltimento acque reflue;
 - c) emissioni in atmosfera;
 - d) terreni e falde acquifere.
 - ii) delle leggi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro stabilite dalle leggi nazionali e/o regionali vigenti nei singoli paesi;
 - iii) delle norme in materia di Privacy stabilite dalle leggi nazionali e/o regionali vigenti nei singoli paesi.
17. Vi confermiamo altresì *[quanto indicato nella Rendicontazione di Sostenibilità circa il fatto]* che la Società *[il Gruppo]* ottempera alle norme in materia di impiego di personale appartenente a categorie protette stabilite dalle leggi nazionali e/o regionali vigenti nei singoli paesi.
18. *(ove applicabile)* Concordiamo con le conclusioni raggiunte da *(nominativo dell'esperto)* nella misurazione o valutazione di *(specificare l'oggetto dell'attività)* ed abbiamo adeguatamente considerato la professionalità dell'esperto nella definizione delle informazioni incluse nella Rendicontazione di Sostenibilità. Non siamo a conoscenza di alcun fatto che possa aver influenzato l'obiettività di *(nominativo esperto)*.
19. Vi confermiamo inoltre *[quanto indicato nella Rendicontazione di Sostenibilità circa il fatto]* che in

relazione alle erogazioni dirette o indirette a partiti politici, correnti di partiti politici e singoli rappresentanti di partito, la Società [*il Gruppo*] ha osservato la normativa vigente dei singoli paesi sul finanziamento dei partiti.

Con la presente dichiarazione la Società riconosce e conferma inoltre che la completezza, attendibilità e autenticità di quanto sopra specificamente attestato costituisce, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1227 e 2049 Cod. Civ., presupposto per una corretta possibilità di svolgimento della Vostra attività e per l'espressione delle Vostre conclusioni, mediante l'emissione della relazione sulla Rendicontazione di Sostenibilità.

Distinti saluti.
Società ABC

Il legale rappresentante anche per conto del Consiglio di Amministrazione

Il Responsabile della redazione della Rendicontazione di Sostenibilità

8. LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 24 e 26 -quater del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, non possono eccedere per le società di revisione euro **125.000** e per i revisori della sostenibilità **euro 50.000**.

Nei primi due anni dall'entrata in vigore del decreto, le sanzioni amministrative massime non potranno superare i **150.000 euro per alcune violazioni e i 2.500.000 euro per altre. È previsto che le sanzioni amministrative non escludano la** possibilità di reati, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 193 del TUF.

Art. 10.

Responsabilità e sanzioni

1. La responsabilità di garantire che le informazioni richieste dagli articoli 3, 4, 5 e 7 siano fornite in conformità a quanto previsto dal presente decreto compete agli amministratori delle società tenute agli obblighi ivi previsti. Nell'adempimento dei loro obblighi costoro agiscono secondo criteri di professionalità e diligenza.
2. L'organo di controllo, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni a esso attribuite dall'ordinamento, vigila sull'osservanza delle disposizioni stabilite nel presente decreto e ne riferisce nella relazione annuale all'asse
3. Per i due anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere a), b) e c), le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 193, commi 1.2 e 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, applicate per la violazione degli obblighi previsti dall'articolo 154 -ter, comma 1-quater, del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998, non possono eccedere euro **150.000**.

Per il medesimo periodo, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 1998, applicate per la violazione degli obblighi previsti dall'articolo 154 -ter comma 1 - quater, del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998, non possono eccedere euro **2.500.000**. Per il medesimo periodo, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 24 e 26 -quater del decreto legislativo 27

gennaio 2010, n. 39, non possono eccedere per le società di revisione euro **125.000** e per i revisori della sostenibilità euro **50.000**.

3. Quando le infrazioni stesse siano connotate da *scarsa offensività o pericolosità*, si applica quanto previsto dall'articolo 193, comma 1, lettere a) e b) e comma 1.1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 58 del 1998. 4. Ai fini della determinazione del tipo e dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione degli obblighi previsti dall'articolo 154 -ter, comma 1 - quater, del decreto legislativo n. 58 del 1998 e dall'articolo 26 - quater, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ai sensi dell'articolo 194 -bis del predetto decreto legislativo n. 58 del 1998, la Consob tiene conto di almeno una delle seguenti circostanze:

a) delle procedure adottate dall'organo amministrativo della società per la redazione della rendicontazione di sostenibilità in conformità con il presente decreto, anche alla luce delle eventuali linee guida o indicazioni fornite dalle Autorità, nazionali ed europee, relativamente all'informativa di sostenibilità;

b) della violazione degli obblighi del presente decreto se connessa all'omissione o alla comunicazione di informazioni da parte delle imprese incluse nella catena del valore che non siano sottoposte a controllo della stessa società.

9. UN CASO PRATICO

DICHIARAZIONE CONSOLIDATA DI CARATTERE NON FINANZIARIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 10, DLGS 254/2016 E DELL'ARTICOLO 5 REGOLAMENTO CONSOB ADOTTATO CON DELIBERA N° 20267 DEL GENNAIO 2018

Al Consiglio di Amministrazione della XXXX Group SpA

Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n° 254 (di seguito "Decreto") e dell'articolo 5, comma 1, lettera g) del Regolamento CONSOB n° 20267/2018, siamo stati incaricati di effettuare l'esame limitato (**limited assurance engagement**) della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario della XXXX Group SpA e sue controllate (di seguito il "Gruppo") relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 predisposta ex articolo 4 Decreto, presentata nella specifica sezione della Relazione sulla gestione e approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 28 febbraio 2024 (di seguito "DNF").

L'esame da noi svolto non si estende alle informazioni contenute nel paragrafo "Tassonomia UE" della DNF del Gruppo, richieste dall'articolo 8 del Regolamento europeo 2020/852.

Responsabilità degli Amministratori e del Collegio Sindacale per la DNF

Gli Amministratori sono responsabili per la redazione della DNF in conformità a quanto richiesto dagli articoli 3 e 4 del Decreto e ai *Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Standards* definiti nel 2021 dal **GRI - Global Reporting Initiative** (di seguito "GRI Standards"), indicati nel paragrafo "Nota Metodologica" della DNF, da essi individuato come standard di rendicontazione. Gli Amministratori sono altresì responsabili, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno da essi ritenuta necessaria al fine di consentire la redazione di una DNF che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Gli Amministratori sono responsabili, inoltre, per l'individuazione del contenuto della DNF, nell'ambito dei temi menzionati nell'articolo 3, comma 1, del Decreto, tenuto conto delle attività e delle caratteristiche del Gruppo e nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività del Gruppo, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dallo stesso prodotti. Gli Amministratori sono infine responsabili per la definizione del modello aziendale di gestione e organizzazione dell'attività del Gruppo, nonché, con riferimento ai temi individuati e riportati nella DNF, per le politiche praticate dal Gruppo e per

l'individuazione e la gestione dei rischi generati o subiti dallo stesso. Il Collegio Sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sull'osservanza delle disposizioni stabilite nel Decreto.

Indipendenza della società di revisione e controllo della qualità

Siamo indipendenti in conformità ai principi in materia di etica e di indipendenza dell'*International Code of Ethics for Professional Accountants (including International Independence Standards)* (IESBA Code) emesso dall'*International Ethics Standards Board for Accountants*, basato su principi fondamentali di integrità, obiettività, competenza e diligenza professionale, riservatezza e comportamento professionale. Nell'esercizio di riferimento del presente incarico la nostra società di revisione ha applicato l'*International Standard on Quality Control 1 (ISQC Italia 1)* e, di conseguenza, ha mantenuto un sistema di controllo qualità che include direttive e procedure documentate sulla conformità ai principi etici, ai principi professionali e alle disposizioni di legge e dei regolamenti applicabili.

Responsabilità della società di revisione

È nostra la responsabilità di esprimere, sulla base delle procedure svolte, una conclusione circa la conformità della DNF rispetto a quanto richiesto dal Decreto e dai *GRI Standards*. Il nostro lavoro è stato svolto secondo quanto previsto dal principio *International Standard on Assurance Engagements ISAE 3000 (Revised) - Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial Information* (di seguito "**ISAE 3000 Revised**"), emanato dall'*International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB)* per gli incarichi di **limited assurance**. Tale principio richiede la pianificazione e lo svolgimento di procedure al fine di acquisire un livello di sicurezza limitato che la DNF non contenga errori significativi. Pertanto, il nostro esame ha comportato un'estensione di lavoro inferiore a quella necessaria per lo svolgimento di un esame completo secondo l'*ISAE 3000 Revised (reasonable assurance engagement)* e, conseguentemente, non ci consente di avere la sicurezza di essere venuti a conoscenza di tutti i fatti e le circostanze significativi che potrebbero essere identificati con lo svolgimento di tale esame. Le procedure svolte sulla DNF si sono basate sul nostro giudizio professionale e hanno compreso colloqui, prevalentemente con il personale della società responsabile per la predisposizione delle informazioni presentate nella DNF, nonché analisi di documenti, ricalcoli ed altre procedure volte all'acquisizione di evidenze ritenute utili. In particolare, abbiamo svolto le seguenti procedure:

1. analisi dei temi rilevanti in relazione alle attività ed alle caratteristiche del Gruppo rendicontati nella DNF, al fine di valutare la ragionevolezza del processo di selezione seguito alla luce di quanto previsto dall'art. 3 Decreto e tenendo presente lo standard di rendicontazione utilizzato;
2. analisi e valutazione dei criteri di identificazione del perimetro di consolidamento, al fine di riscontrarne la conformità a quanto previsto dal Decreto;
3. comparazione tra i dati e le informazioni di carattere economico-finanziario inclusi nella DNF ed i dati e le informazioni inclusi nel Bilancio Consolidato della XXX Group SpA;
4. comprensione dei seguenti aspetti:
 - modello aziendale di gestione e organizzazione dell'attività del Gruppo, con riferimento alla gestione dei temi indicati nell'art. 3 del Decreto;
 - politiche praticate dall'impresa connesse ai temi indicati nell'art.3 del Decreto, risultati conseguiti e relativi indicatori fondamentali di prestazione;
 - principali rischi, generati o subiti connessi ai temi indicati nell'art. 3 del Decreto.

Relativamente a tali aspetti sono stati effettuati inoltre i riscontri con le informazioni contenute nella DNF e effettuate le verifiche descritte nel successivo punto 5, lett. a);

5); comprensione dei processi che sottendono alla generazione, rilevazione e gestione delle informazioni qualitative e quantitative significative incluse nella DNF.

In particolare, abbiamo svolto interviste e discussioni con il personale della Direzione della XXXX Group SpA e abbiamo svolto limitate verifiche documentali, al fine di raccogliere informazioni circa i processi e le procedure che supportano la raccolta, l'aggregazione, l'elaborazione e la trasmissione dei dati e delle informazioni di carattere non finanziario alla funzione responsabile della predisposizione della DNF.

Inoltre, per le informazioni significative, tenuto conto delle attività e delle caratteristiche del Gruppo: a livello di gruppo,

a) con riferimento alle informazioni qualitative contenute nella DNF, e in particolare al modello aziendale, alle politiche praticate e ai principali rischi, abbiamo effettuato interviste e acquisito documentazione di supporto per verificarne la coerenza con le evidenze disponibili;

b) con riferimento alle informazioni quantitative, abbiamo svolto sia procedure analitiche che limitate verifiche per accertare su base campionaria la corretta aggregazione dei dati. per le società, XXX Easy Srl, ZZZnet SpA e YYYvivo B SpA, che abbiamo selezionato sulla base delle loro attività e del loro contributo agli indicatori di prestazione, abbiamo acquisito riscontri documentali circa la corretta applicazione delle procedure e dei metodi di calcolo utilizzati per alcuni indicatori.

Conclusioni

Sulla base del lavoro svolto, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano ritenere che la DNF della XXXX Group SpA relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 non sia stata redatta, in tutti gli aspetti significativi, in conformità a quanto richiesto dagli articoli 3 e 4 del Decreto e dai GRI Standards. Le nostre conclusioni sopra riportate non si estendono alle informazioni contenute nel paragrafo "Tassonomia UE" della DNF del Gruppo richieste dall'art. 8 del Regolamento europeo 2020/852. 3 di 4

Altri aspetti

Con riferimento all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2022, il Gruppo ha predisposto un Bilancio di sostenibilità in conformità ai GRI Standards i cui dati sono utilizzati a fini comparativi all'interno della DNF. Detto bilancio di sostenibilità è stato sottoposto in via volontaria ad un esame limitato in conformità all'ISAE 3000 da parte di XXXX spa, che ha espresso delle conclusioni senza rilievi.

Roma, 15 marzo 2024

Firmato digitalmente da: Piero Zanza Data: 15/03/2024 16:09:46